



Associazione dei Fondi Pensione Negoziali

Sede operativa: Via Aniene 14 - 00198- Roma (Rm)
Tel.+ 39 06 98386263 Fax +39 06 98386269

Sede legale: Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma (Rm)
Cod. Fisc. 97339810588
Partita IVA: 17810861009
info@assofondipensione.it

Roma, 29 maggio 2026

Prot. n. 2532/2026

OSSERVAZIONI DI ASSOFOFONDIPENSIONE SULLE “ISTRUZIONI IN TEMA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, DI CUI ALL’ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199”.

Assofondipensione, anche sulla base del confronto svolto con i fondi pensione negoziali associati, formula le seguenti osservazioni sulle “Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (d’ora in avanti, “D.Lgs. 252/2005”), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199” (d’ora in avanti, “Istruzioni”) poste in pubblica consultazione il 6 maggio 2026.

In premessa, facciamo presente che le tematiche di ordine fiscale hanno una rilevanza marcata nelle osservazioni che avrete modo di leggere ma che dovranno essere approfondite con la competente autorità. Ci preme sin d’ora rilevare che l’Associazione ritiene utile interagire con l’autorità fiscale laddove ci siano dei dubbi interpretativi.

Osservazioni in merito alle premesse e al quadro normativo

Come richiamato nelle Istruzioni, il comma 202 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (d’ora in avanti, “L. 199/2025”), che insieme ad altri modificano il D.Lgs. 252/2005, stabilisce che le “*disposizioni di cui al comma 201 [ossia le novità introdotte dalla stessa normativa, n.d.s.] si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026*”. Le Istruzioni sono state pubblicate in data 6 maggio e, “*in deroga alla durata (45 giorni) di norma prevista dal Regolamento COVIP dell’8 settembre 2011 [...] tenuto anche conto dell’esigenza di assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività delle forme pensionistiche complementari*”, il termine ultimo per presentare le osservazioni è stato posto al 29 maggio 2026. Al fine di non esporre le forme pensionistiche a rischi operativi derivanti dai rapporti con gli iscritti e sui temi fiscali, riteniamo sia opportuno definire un termine di avvio dei nuovi modelli che permetta agli operatori un completo chiarimento sull’intero quadro normativo di riferimento. A tale scopo, in assenza di una proroga sull’entrata in vigore della normativa da parte del legislatore, la scrivente Associazione ritiene che possa essere utile che COVIP definisca un lasso temporale adeguato tra il momento della raccolta delle manifestazioni da parte degli iscritti e l’effettiva erogazione delle prestazioni. Questo consentirà a tutta la filiera operativa e di controllo di poter agire immediatamente senza dover contestare la mancata conformità alla normativa e ai Consigli di Amministrazione di agire in funzione delle priorità temporali.

Posto che la normativa non definisce le nuove prestazioni come “prestazioni pensionistiche”, riteniamo che possa essere utile non esporre l’aggettivo qualificativo della prestazione in quanto si ritiene che le nuove possibilità concesse agli iscritti non abbiano le caratteristiche per essere qualificate come prestazioni utili durante la quiescenza – se non il fatto che vengono erogate in tale fase di vita – poiché non sono adatte a coprire il rischio di longevità dei beneficiari ma, piuttosto, essere più assimilabili alla RITA. D’altra parte, nel capitolo delle Istruzioni dedicato alla disciplina comune, viene specificato che non ricorrono le condizioni per applicare l’articolo 7-*bis* del D.Lgs. 252/2005.



Associazione dei Fondi Pensione Negoziati

Sede operativa: Via Aniene 14 - 00198- Roma (Rm)
Tel. + 39 06 98386263 Fax +39 06 98386269

Sede legale: Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma (Rm)
Cod. Fisc. 97339810588
Partita IVA: 17810861009
info@assofondipensione.it

Osservazioni in merito alla disciplina comune

Nelle istruzioni si fa prevedere che *“le tipologie di prestazioni da c) a e) [...] non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, ovvero differita se prevista dalla forma pensionistica complementare”*, ma la normativa primaria non fa alcun accenno a tale diritto. Al fine di ridurre i rischi operativi e curare gli interessi degli iscritti, anche attraverso la limitazione di alternative potenzialmente inappropriate o suscettibili di generare decisioni non pienamente consapevoli, suggeriamo di non introdurre tale diritto, anche in virtù del fatto che il legislatore non lo ha esplicitato.

Le Istruzioni specificano che se *“l'aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell'art. 11, lo stesso entra nella fase di erogazione”*. È dubbia l'interpretazione del regolamento nel caso in cui un soggetto abbia richiesto la prestazione di cui all'articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 252/2005 [RITA, n.d.s.] in misura inferiore all'intero montante. Sugeriamo che COVIP chiarisca che l'esercizio del diritto alle nuove prestazioni comporti la revoca della RITA. Questo può agevolare anche il fondo pensione nel calcolo della fiscalità nel caso si consentisse il cumulo delle due prestazioni.

Inoltre, sempre per lo stesso periodo di cui al precedente capoverso, riteniamo che nel momento in cui l'aderente eserciti il diritto, questi permanga nella fase di accumulo. Ciò in virtù del fatto che il tema fiscale sembra assimilare le nuove prestazioni alla RITA – seppur con alcune differenze – e che in caso di decesso, la disciplina è la medesima della fase di accumulo. Anche in questo caso, l'assimilazione tra le nuove prestazioni e la RITA potrebbe agevolare il fondo nell'interpretazione della normativa e accelerare il momento della prima erogazione, a diretto beneficio degli iscritti.

In virtù di quanto scritto nei due capoversi che precedono, ne discenderebbe una tassazione separata con un minimo del 23% nel primo e nel secondo periodo contributivo, mentre nel terzo periodo contributivo si applica una tassazione sostitutiva tra il 15% (20%) ed il 9% (15%) che continua a decrescere fintantoché il beneficiario ha montante residuo in gestione.

Come richiamato nelle Istruzioni, il D.Lgs. 252/2005 prevede che in *“caso di morte del beneficiario [...], il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione”* e l'assenza dell'indicazione rende nulla la richiesta dell'iscritto. A parere dell'Associazione, risulta utile specificare che la designazione può essere generica – “gli eredi”, per esempio – in modo da consentire in ogni caso la liquidazione del montante residuo.

Le Istruzioni riportano poi che il *“montante dovrà essere riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, salvo diversa scelta dell'aderente [...]”*. Facendo riferimento alla Circolare 888 del 2018, dove viene precisato come identificare il comparto più prudente, riteniamo che tale precisazione possa non essere coerente con la scadenza media ponderata dei pagamenti, specie per la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili. Assofondipensione quindi ritiene utile che la COVIP esprima un parere in merito all'adeguatezza del comparto dove far confluire il montante in caso di mancata esplicita scelta dell'iscritto piuttosto che un obbligo perentorio.

Ancora, sul tema dei comparti garantiti, Assofondipensione rileva che potrebbe essere utile specificare nel dettaglio se le nuove prestazioni debbano prevedere la garanzia di restituzione del capitale o meno. L'esplicito obbligo di includere tali prestazioni tra gli eventi assistiti da garanzia



Associazione dei Fondi Pensione Negoziali

Sede operativa: Via Aniene 14 - 00198- Roma (Rm)
Tel. + 39 06 98386263 Fax +39 06 98386269

Sede legale: Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma (Rm)
Cod. Fisc. 97339810588
Partita IVA: 17810861009
info@assofondipensione.it

comporterebbe una immediata applicazione della protezione per tutti gli iscritti ai comparti garantiti dei fondi pensione.

Infine, in merito ai costi, alcune interpretazioni leggono un obbligo da parte dei fondi pensione ad applicare costi – nella misura delle spese amministrative effettivamente sostenute – agli iscritti che optassero per le nuove tipologie di prestazioni. In questo caso, tenuto anche in considerazione il fatto che la Nota Informativa dei fondi pensione non cita i costi relativi e difficilmente riuscirà a modificarla per tempo, suggeriamo di formulare l'indicazione in modo tale che risulti chiaro un obbligo di ribaltare i costi che sostiene il fondo pensione ai soli iscritti che percepiranno queste nuove tipologie di prestazione ovvero se è una facoltà.

In aggiunta a quanto specificato nelle Istruzioni, si chiede di definire se tutte le prestazioni prevedano il pagamento anticipato delle rate o la rendita a durata definita e l'erogazione frazionata prevedano rate posticipate. Per i prelievi liberamente determinabili, infatti, viene precisato che *“A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo”* – suggerendo quindi una soluzione anticipata – ma non viene descritto lo stesso approccio, o un approccio diverso, per le altre due nuove prestazioni.

Osservazioni in merito alla rendita a durata definita

Al secondo paragrafo, le Istruzioni riportano la seguente indicazione: *“Ancorché la norma non lo precisi, si ritiene che la forma pensionistica complementare possa consentire all'aderente, su sua richiesta, di prevedere che tale prestazione sia erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso all'età di esercizio dell'opzione”*. Tale indicazione non è coerente con la normativa primaria che non prevede questa possibilità e che, per altro, aumenterebbe le opzioni a disposizione dell'iscritto aumentando la possibilità di commettere rischi operativi da parte del fondo e “errori” degli iscritti nella scelta della prestazione. Assofondipensione ritiene quindi che tale previsione non sia utile e suggerisce di eliminarla.

In merito alla vita attesa residua, si fa presente che le Istruzioni citano la *“tavola più recente di mortalità della popolazione residente”* mentre la normativa primaria prevede che sia presa in considerazione la *“tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione [quindi, alla data in cui si scrive, quella del 2023, n.d.s.]”*. Ritenendo che si tratti di un errore nella stesura delle Istruzioni che verrà corretto nella stesura definitiva, suggeriamo di specificare che con *“popolazione generale”* si fa riferimento alla tavola che non distingue per sesso. La scrivente Associazione poi rilevarebbe con piacere la possibilità che sia COVIP a diffondere tale informazione.

Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo, la tavola da applicare, almeno fino a nuovo provvedimento, potrebbe essere la seguente:

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	61	24	72	15
51	33	62	23	73	14
52	32	63	22	74	13
53	31	64	21	75	12
54	30	65	20	76	12
55	29	66	20	77	11
56	28	67	19	78	10
57	27	68	18	79	10
58	26	69	17	80	9
59	26	70	16	81	8
60	25	71	15	82	8

Le istruzioni prevedono poi che il fondo pensione *“può inoltre limitare la possibilità di optare per una cadenza della rateazione eccessivamente ravvicinata, qualora l'importo delle singole rate risulti esiguo”*, ma senza meglio specificare la soglia o le modalità della sua definizione. Si ritiene che sia utile prevedere, come per i prelievi liberamente determinabili, che *“le forme pensionistiche possono definire l'importo minimo erogabile”*.

Negli ultimi capoversi del paragrafo – come anche nei due paragrafi che seguono, anche se con diverse modalità – si cita il fatto che *“l'importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata [...]”* e che *“L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa”*, Assofondipensione rileva che sarebbe utile citare il momento del disinvestimento delle quote invece che quello della liquidazione o della erogazione della rata.

Osservazioni in merito ai prelievi liberamente determinabili

In merito ai prelievi liberamente determinabili, la scrivente Associazione ritiene utile che sia ben definito se il momento della richiesta della prestazione coincida con la richiesta del primo prelievo ovvero se l'iscritto debba esercitare il diritto alla prestazione e solo successivamente ha facoltà di richiedere una prima erogazione.

Osservazioni in merito all'erogazione frazionata

Nessuna osservazione in merito a quanto definito delle Istruzioni.

Osservazioni in merito alle informative

Al fine di garantire un'adeguata informativa *“resa in modo chiaro, completo e coerente ed evidenzia gli elementi caratterizzanti ciascuna tipologia di prestazione, anche in termini differenziali rispetto alle altre opzioni disponibili”* si rileva la necessità di avere a disposizione degli schemi di tutti i documenti informativi sui quali i fondi pensione ed i loro fornitori possano lavorare sia per consentire agli iscritti di esercitare i propri diritti in maniera consapevole sia per limitare i rischi operativi. Inoltre, sarebbe opportuno individuare, prima del momento di prima applicazione, le



Associazione dei Fondi Pensione Negoziati

Sede operativa: Via Aniene 14 - 00198- Roma (Rm)
Tel.+ 39 06 98386263 Fax +39 06 98386269

Sede legale: Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma (Rm)
Cod. Fisc. 97339810588
Partita IVA: 17810861009
info@assofondipensione.it

modifiche da effettuare al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita” e al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione”, ma anche alle segnalazioni di vigilanza e statistiche.